

All. A

BANDO
PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INQUILINI MOROSI
INCOLPEVOLI

LEGGE N. 124/2013 ART. 6 COMMA 5

DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DI
CONCERTO CON IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL
30/03/2016

DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 2079 DEL 05/12/2016

Con il presente bando l'Unione Colline Matildiche determina i criteri e le modalità di concessione di contributi economici del fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli residenti nel Comune di Quattro Castella, affittuari di alloggi nel medesimo Comune, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

1) CRITERI DI DEFINIZIONE DI MOROSITA' INCOLPEVOLE

Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.

La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale possono essere dovute, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad una delle seguenti cause:

- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

2) REQUISITI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

A norma del decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30/03/2016 per l'ammissione al beneficio i nuclei familiari richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) possesso di cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possesso di un regolare titolo di soggiorno;
- b) residenza nel Comune di Quattro Castella;
- c) titolarità di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (esclusi gli immobili appartenenti alle categorie A1, A8 e A9) e residenza nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
- d) essere destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida o di un provvedimento esecutivo di rilascio per morosità oppure essere stati sfrattati; possono accedere al beneficio anche gli assegnatari di alloggio di

proprietà comunale in possesso di decreto ingiuntivo ex art. 32 del Regio Decreto 28/4/1938 n. 1165, ricevuto da Acer Reggio Emilia;

- e) non titolarità, richiedente e tutti i componenti del nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di Reggio Emilia di altro immobile ad uso abitativo fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare;
- f) reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00.

3) DIMENSIONAMENTO DEI CONTRIBUTI E CASI DI ESCLUSIONE

1. L'importo massimo di contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata e da utilizzare per le destinazioni di cui all'art. 4 non può superare l'importo di euro 12.000,00;
2. al nucleo familiare che avrà già percepito l'importo massimo del contributo pari ad € 12.000,00, sarà precluso l'accesso ad un ulteriore contributo da erogarsi sulla base del presente avviso pubblico;
3. il nucleo familiare non può cumulare nel medesimo anno il contributo concesso per la morosità incolpevole con gli eventuali contributi concessi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e per l'emergenza abitativa.

4) FINALIZZAZIONE ED ENTITA' DEI CONTRIBUTI

I contributi sono destinati a:

- a) fino a un massimo di 8.000,00 euro per sanare la morosità incolpevole accertata dal comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile; si precisa che per gli inquilini di alloggi Erp non sia applicabile il requisito della scadenza del contratto inferiore a due anni, in quanto i contratti di alloggi Erp, ai sensi della L.R.24/2001, pur avendo una scadenza triennale si rinnovano sempre alla scadenza, fatto salvo il mantenimento dei requisiti di legge;
- b) fino a un massimo di 6.000,00 euro per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;
- c) assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;

d) assicurare il versamento di un massimo di n. 6 mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di euro 12.000,00.

L'importo massimo di contributo concedibile di cui ai precedenti punti c) e d) non potrà superare il valore di euro 12.000,00.

5) CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

Per l'assegnazione dei contributi, in caso di scarsa disponibilità delle risorse, saranno utilizzati i seguenti criteri preferenziali, tra di loro cumulabili, attribuendo a ciascuno valore 1:

- a) Presenza nel nucleo di persona con disabilità accertata non inferiore al 74%
- b) Presenza nel nucleo di persona anziana ultra 70enne
- c) Presenza nel nucleo di minore
- d) Presenza nel nucleo di persona in carico ai Servizi Sociali o alla competente A.U.S.L. per l'attuazione di un progetto di assistenza individuale.

Relativamente alla condizione economica del nucleo familiare verranno aggiunti i seguenti punteggi in base al valore ISEE:

da 0 a euro 7.500,00	10 punti;
da euro 7.500,01 ad euro 17.500,00	5 punti;
da euro 17.500,01 ad euro 26.000,00	1 punto.

In caso di parità farà fede l'ordine di arrivo della domanda ed in subordine verrà data priorità al richiedente più anziano di età.

6) TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al beneficio devono essere presentate in forma di dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, compilate esclusivamente, a pena di inammissibilità, sui moduli predisposti dall'Unione Colline Matildiche, a partire dal **01/01/2018** e rispettando i sotto indicati **termini perentori**:

entro il 30/04/2018,

dal 01/05/2018 al 31/08/2018,

dal 01/09/2018 al 30/11/2018,

salvo esaurimento dei fondi disponibili.

Si precisa che le domande pervenute successivamente al termine del 30/04/2018 saranno inserite tra quelle pervenute nel periodo maggio-agosto, le domande pervenute successivamente al termine del 31/08/2018 rientreranno tra quelle pervenute nel periodo settembre-novembre, mentre **le domande pervenute dopo la scadenza del 30/11/2018 saranno escluse.**

Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione attestante il possesso dei requisiti e delle condizioni utili per l'accesso al beneficio.

Gli interessati potranno avere assistenza nella compilazione della domanda rivolgendosi all'ufficio amministrativo dell'Area Sociale sito in Via F.lli Cervi n. 4 – Montecavolo di Quattro Castella, su appuntamento, negli orari di ricevimento al pubblico, esonerando l'operatore addetto da ogni responsabilità in merito all'assistenza fornita nella compilazione della domanda. Per informazioni telefonare al numero 0522/247816.

I moduli per la presentazione della domanda sono scaricabili anche dal sito dell'Unione Colline Matildiche.

Le domande di ammissione al beneficio se compilate autonomamente possono essere:

- consegnate direttamente o spedite per posta raccomandata all'Unione Colline Matildiche

– Servizi sociali con sede in piazza Dante n.1 - 42020 Quattro Castella – “Domanda contributo morosità incolpevole”;

In tal caso farà fede la data del timbro dell’ufficio postale. L’Unione Colline Matildiche non si assume responsabilità per domande non pervenute a causa di inesatta indicazione del destinatario o disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

- inviate a mezzo posta certificata all'indirizzo pec_ unione@pec.collinematildiche.it specificando nell’oggetto: “Domanda contributo morosità incolpevole”.

Alle domande inviate per posta dovrà essere allegata una fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del richiedente, pena la nullità della dichiarazione.

7) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E TERMINI DEL PROCEDIMENTO

L’Unione Colline Matildiche scaduti i termini di presentazione delle domande, procede alla loro istruttoria entro 30 giorni da ciascuna scadenza.

Ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/90, l’Unione Colline Matildiche in sede di istruttoria, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esprire accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare esibizioni documentali.

L’Unione Colline Matildiche comunicherà a mezzo lettera indirizzata ai richiedenti e ai beneficiari l’avvenuta concessione del contributo ovvero l’eventuale non ammissibilità della domanda al contributo con l’indicazione delle motivazioni.

Le comunicazioni di non ammissibilità avverranno a mezzo lettera raccomandata o, nel caso, tramite PEC. Entro il termine di 10 giorni consecutivi dal ricevimento di tale comunicazione potranno essere presentate memorie e contro deduzioni scritte in merito ai motivi di esclusione. Decorso tale termine, in assenza di osservazione e opposizioni, o in caso di mancato ritiro della comunicazione per compiuta giacenza presso l’Ufficio Postale di competenza, la non ammissibilità al contributo si intende definitiva.

L’Unione Colline Matildiche si riserva di dare riscontro ad eventuali osservazioni e contro deduzioni alla comunicazione di non ammissibilità della domanda entro 30 giorni dalla data di presentazione delle stesse.

E’ necessario da parte del richiedente comunicare tempestivamente ogni variazione riguardante la perdita dei requisiti dichiarati in sede di domanda oltre al cambio di residenza o domicilio, personalmente o con raccomandata A/R o, nel caso, tramite PEC.

Qualora il richiedente non provveda a farlo e, a seguito di ciò, si verificassero, nelle comunicazioni inviate dall’Unione Colline Matildiche riguardanti gli esiti sulla domanda o nella valutazione della stessa, disguidi, l’Unione non ne risponde.

Il procedimento di formazione, approvazione, pubblicazione ed esecutività delle graduatorie dovrà concludersi entro 90 giorni dalle scadenze dei termini di presentazione delle domande.

8) MODALITA' DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI

L’Unione Colline Matildiche una volta accertato definitivamente il possesso dei requisiti per l’ammissione al contributo:

- nei casi di cui ai punti a) e b) art. 4 del presente bando, a fronte della presentazione della documentazione attestante l’estinzione del procedimento per convalida di sfratto per morosità o atto formale che dimostri l’avvenuto differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile, provvederà a disporre il mandato di pagamento del contributo concesso a favore del proprietario dell’alloggio (locatore);

- nel caso di cui al punto c) art. 4 del presente bando, a fronte della presentazione di copia di un nuovo contratto sottoscritto dalle parti e dichiarazione da parte del proprietario dell'immobile attestante l'entità del deposito cauzionale ed eventuali mensilità anticipate, se non specificata nel contratto, provvederà a disporre il mandato di pagamento del contributo concesso a favore dell'inquilino (conduttore);

- nel caso di cui al punto d) art. 4 del presente bando, a fronte della presentazione di copia del nuovo contratto sottoscritto dalle parti e regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, provvederà a disporre il pagamento del contributo a favore dell'inquilino dell'alloggio (conduttore).

9) ALTRE DISPOSIZIONI

9.1 CONTROLLI

Il richiedente nella domanda deve dichiarare di essere a conoscenza che, nel caso d'ammissione al contributo, potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite. Ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000 l'Unione Colline Matildiche procede ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai nuclei ammessi.

In particolare si riserva di controllare la veridicità della situazione familiare anagrafica dichiarata dai nuclei ammessi e di confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze. La stessa Unione provvede ad ogni adempimento conseguente all'accertata non veridicità dei dati dichiarati (articolo 4, comma 7, D.L.gs n. 109/1998 così come modificato dal D.L.gs n. 130/2000). A questo proposito si informano i cittadini interessati che, oltre alle sanzioni penali previste dall'articolo 76 DPR n. 445/2000, su cui si richiama l'attenzione data la gravità delle stesse, qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto anche di una sola delle dichiarazioni rese, i dichiaranti decadono dai benefici eventualmente ottenuti (articolo 75 DPR n. 445/2000) con obbligo di restituzione della somma percepita e l'Ufficio si riserva di segnalare tale circostanza alla competente Autorità Giudiziaria. Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni i richiedenti autorizzano l'Unione a richiedere agli uffici competenti ogni eventuale atto, certificazione o informazione utili ai fini della valutazione della domanda; autorizzano altresì al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda esclusivamente per l'assegnazione del contributo.

9.2 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati personali che vengono raccolti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per l'esecuzione degli adempimenti e secondo le finalità previste dalla vigente normativa, nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Con la presentazione della domanda il richiedente e gli eventuali altri componenti del nucleo familiare danno il loro consenso all'elaborazione e all'utilizzo dei dati contenuti o allegati alla domanda; per quanto concerne il trattamento dei dati sensibili, essi sono raccolti dall'Unione Colline Matildiche in osservanza delle disposizioni di legge vigenti e previo consenso scritto dell'interessato, espresso contestualmente alla presentazione dell'istanza.

Il trattamento avviene in base a strumenti manuali, informatici e telematici comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati in possesso dell'Unione Colline Matildiche potranno essere comunicati e diffusi solo nei limiti di quanto previsto dagli artt. da 23 a 27 della suddetta legge e l'interessato potrà esercitare i propri diritti in base a quanto previsto dall'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

9.3 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue modificazioni, si informa che il titolare del trattamento dei dati è l'Unione Colline Matildiche. Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Federica Cirlini, Dirigente Area sociale Unione Colline Matildiche. Ai sensi dell'art. 22 della Legge 241/90, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti di richiedere, prendere visione ed eventualmente ottenere copia dei documenti amministrativi relativi al procedimento.

9.4 NORME FINALI

La presentazione della domanda di partecipazione al presente bando implica la piena conoscenza di tutte le norme di cui alle disposizioni di legge indicate nel presente bando, norme che con la propria partecipazione il richiedente si impegna ad osservare.

Per quanto non espressamente richiamato nel presente avviso, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia, nonché alle norme del diritto privato.